

**Il diritto di accesso non si estende ai nominativi di persone che hanno reso dichiarazioni, in assenza di una utilità specifica alla loro conoscenza per fini difensivi.**

L'Amministrazione correttamente oppone la limitazione del diritto di accesso alla conoscenza del nominativo delle persone che hanno reso le dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento, non ravvisandosi ragioni particolari perché il diritto alla riservatezza dei terzi dichiaranti debba soccombere a quello che, allo stato, appare non una esigenza difensiva ma un mero interesse di fatto alla conoscenza dei nominativi celati.

\*\*\*

N. 03272/2010 REG.SEN.

N. 00657/2010 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**  
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2010, proposto da:  
XXX, rappresentato e difeso dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis];

contro

Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del diniego espresso con nota prot. n. 131/Ris. – Ufficio VII del 12.03.2010, ricevuta il successivo 15.03, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, opposto alla richiesta di accesso ai documenti avanzata dall'attuale ricorrente in data 04.03.2010 prot. n. 1737 Segr. Prov. Reg./10 inoltrata per il tramite della UNAMS Scuola – Confederazione Gilda UNAMS;

- e per l'accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed ottenere copia integrale dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 04.03.2010;

- nonché per la conseguente condanna dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, in persona del Dirigente pro-tempore, e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori [omissis];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Con ricorso notificato il 10 e depositato il 12 aprile 2010, la ricorrente, premettendo di essere insegnante presso l'Istituto "[omissis]" di [omissis]; di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento relativo al trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale; che con nota 22 febbraio 2010 l'USP di Bari, evadendo una istanza formulata dalla ricorrente, comunicava che metteva a disposizione della stessa tutti gli atti relativi al procedimento; che, tuttavia, i documenti che venivano offerti alla ricorrente in realtà contenevano numerosi "omissis" relativamente alle firme ed alle identità dei soggetti che risultavano aver reso determinate dichiarazioni; che pertanto essa ricorrente con nota 2 marzo 2010 contestava le modalità con le quali era stato consentito l'accesso; tanto premesso impugna il provvedimento in epigrafe indicato a mezzo del quale il Dirigente dell'USP di Bari negava alla ricorrente l'accesso integrale agli atti.

La ricorrente impugna quindi siffatto diniego, deducendone la illegittimità per violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza della azione amministrativa, degli artt. 24 e 113 Cost., degli artt. 3, 22 e 24 della L. 241/90, dell'art. 21 comma 2 D.M. 399/88, eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell'Istruzione, rilevando come in realtà non sia stato negato alla ricorrente l'accesso agli atti, dal momento che in realtà gli unici dati che sono stati celati riguardano l'identità di persone: l'Amministrazione ha dunque salvaguardato la riservatezza di alcune persone, pur garantendo alla prof.ssa XXX la possibilità di comprendere i fatti addebitabile.

Alla camera di consiglio del 4 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto a decisione.

Esso non è meritevole di accoglimento.

Costituisce circostanza incontestata quella per cui gli atti del procedimento sono stati messi a disposizione della interessata, la quale ha così avuto modo di apprendere con dovizia di particolari su quali fatti si fonda l'avvio del procedimento finalizzato al trasferimento d'ufficio: gli unici dati che non sono stati forniti alla interessata sono costituiti, secondo quanto si legge anche nelle missive inviate dal Sindacato e dal legale della ricorrente, dal nominativo di alcune delle persone dichiaranti.

Osserva il Collegio come la ricorrente in realtà non abbia mai esplicitato le ragioni specifiche per le quali ritiene necessario, nell'ottica difensiva, venire a conoscenza del nominativo delle persone che hanno reso le dichiarazioni raccolte nel corso del procedimento: sia tramite il Sindacato sia tramite il proprio legale, infatti, essa si è limitata ad affermare, in modo apodittico, che nella fattispecie è necessario conoscere i dati di tutti i sottoscrittori degli esposti al fine di esercitare il diritto di difesa e di contro dedurre; tuttavia non spiega la ragione di tale necessità.

Tenuto conto del fatto che i dichiaranti sono persone evidentemente in contatto con la professoressa

XXX per motivi di lavoro, come tali soggetti a possibili ritorsioni, le quali sarebbero oltremodo perniciose ove esse si esplicassero nei confronti di taluno degli alunni, e che manca la allegazione della utilità specifica che la professoressa XXX conseguirebbe, ai fini difensivi, dalla conoscenza dei dati celati, ritiene il Collegio che l'Amministrazione abbia correttamente opposto la limitazione del diritto di accesso, non ravvisandosi ragioni particolari perché il diritto alla riservatezza dei terzi dichiaranti debba soccombere a quello che, allo stato, appare non una esigenza difensiva ma un mero interesse di fatto alla conoscenza dei nominativi celati.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che liquida in E. 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre IVA e CAP se per legge dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2010